

In preconsiglio il Codice del turismo. Rating nazionale sulla qualità. Regolati i bed and breakfast

Più facile aprire l'attività turistica

Basterà la semplice segnalazione certificata d'inizio attività

DI LUIGI CHIARELLO

Basterà una semplice segnalazione certificata d'inizio attività per aprire una struttura turistico-ricettiva. Tra queste rientrano a pieno titolo i bed and breakfast, per cui arriva, finalmente, una definizione unica nazionale. Il governo stilerà poi un indice di rating per definire standard minimi di qualità dell'offerta. Ma, da subito è possibile dire che ogni attività dovrà essere parimenti accessibile a disabili e non. Sono solo alcune delle novità previste dal nuovo codice del turismo. Ideato dall'esecutivo per coordinare e rendere unitaria l'offerta turistica nazionale. E per recepire, nell'ordinamento italiano, la direttiva europea 2008/122/Ce, su contratti di multiproprietà, prodotti per vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio. Il provvedimento, stamane, è all'esame dei tecnici dei legislativi ministeriali, in preconsiglio. E potrebbe sbarcare sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri. Così, nonostante la riforma

del titolo V della Costituzione abbia affidato la materia turismo alla competenza residuale delle regioni, il governo avanza deciso nella volontà di varare un dlgs per regolarne il mercato. L'idea è di aggirare l'ostacolo, contando su diverse sentenze della corte costituzionale, che hanno affermato la legittimità di norme statali (e quindi l'incostituzionalità di normative regionali) su aspetti specifici, legati al comparto. Ciò è avvenuto in tema di professioni turistiche, rapporti civilistici, fissazione e riscossione dei canoni d'uso per le concessioni di beni demaniali marittimi, diritti aeroportuali e somministrazione di bevande e alimenti in aziende agrituristiche. Ma andiamo con ordine, a vedere che cosa prevede l'articolo, dopo l'esame delle competenti commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Il testo è composto da un dlgs di quattro articoli, che rimandano a due allegati. Il primo contiene il codice nazionale del turismo, il secondo modifiche al dlgs 206/2005 in fatto di multiproprietà, vacan-

ze e rivendita.

Accessibilità. A riguardo il dlgs introduce due principi innovativi. Primo: lo stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Queste garanzie saranno estese anche agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di mobilità temporaneamente ridotta. Secondo: sarà considerato «atto discriminatorio» impedire ai disabili di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, quando ciò avvenga «per motivi connessi o riferibili alla loro disabilità».

Imprese turistiche. Il decreto allarga le attività turistiche oggetto del codice. Includendo, tra esse, «le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche». E aggiunge:

«Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura». Idem «per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale». Si tratta di un'estensione dell'ombrello della licenza, a cui si affianca una stretta sul fronte comunicazione. In base ad essa, le imprese «che non svolgono attività ricettiva, non potranno in alcun caso utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico», anche online, «parole e locuzioni, anche in lingua straniera», tali da ingannare la clientela sull'effettiva attività svolta. A pena di multa.

Bed and breakfast e strutture extra-alberghiere. Il dlgs allarga il campo delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere disciplinate dalla normativa. Includendo, tra queste, anche i bed and breakfast gestiti in forma imprenditoriale. In base al dlgs queste sono «strutture ricettive a

conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi». Viene così fornita una definizione univoca, su tutto il territorio nazionale, per questo genere di attività. Non solo. Il decreto apre anche sul fronte strutture ricettive extralberghiere: unità abitative ammobiliate a uso turistico potranno essere gestite anche da agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica. Queste potranno investire in qualità di mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale. E, in merito, nel decreto si chiarisce che: «L'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione».

Sicurezza. Verranno definiti standard minimi nazionali di qualità per il servizio offerto al turista. Tra i requisiti minimi di sicurezza, il dlgs include anche la dotazione di strumenti salvavita, ove necessario. Un dpcm definirà i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico. E individuerà i criteri e le modalità per l'attuazione di un sistema di rating.

Semplificazione. Basterà una semplice segnalazione certificata di inizio attività, per avviare e gestire strutture turistico-ricettive. Tali attività potranno essere iniziate a partire dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Mentre, nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore a otto giorni, il titolare dell'attività sarà tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.

Controversie. A riguardo il dlgs parla chiaro: la mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo (dlgs 28/2010) «costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi». Questa clausola «deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista». Altrimenti, picche. Il turista ovviamente potrà comunque ricorrere a negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie imprese-consumatori-utenti relative alla fornitura di servizi turistici. E, in sede di conciliazione, potrà avvalersi del supporto delle associazioni dei consumatori.

Per avviare un'attività di ristorazione serve l'Università. Ma non per i braccianti agricoli

Alimentari e bar vietati ai liceali

DI MARILISA BOMBI

Liceali esclusi da ristorazione e vendita di prodotti alimentari, a meno che non abbiano lavorato nel comparto, mentre per l'operatore agricolo che ha frequentato un corso triennale di formazione professionale, le porte del comparto sono spalancate. La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, per l'attività di vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione, è fondata infatti sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza. Lo ha affermato il ministero dello sviluppo economico, IV divisione, promozione della concorrenza, con la circolare 3642/C del 15 aprile scorso. Secondo il Mise, in sostanza, è legittimante soltanto il percorso formativo che consente «di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e somministrazione», così come prescritto dalla normativa di settore. In un quadro di titoli di ogni specie è stato necessario, precisa il direttore Gianfrancesco Vecchio, garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale ed è per questo motivo che, previa intesa con il Coordinamento interregionale sulla materia del commercio, con la circolare 3642/C, sono fornite indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale «che

I titoli ammissibili	
MATERIE DI INSEGNAMENTO (ALL'UNIVERSITÀ) CHE PRESUPPONGONO LA FORMAZIONE NECESSARIA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E LA SOMMINISTRAZIONE IN BASE ALL'ARTICOLO 71 DEL DLGS 59/2010	
CHIM/10	Chimica degli alimenti
CHIM/11	Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
BIO/10	Biochimica
BIO/11	Biologia molecolare
BIO/12	Biochimica clinica biologia molecolare clinica
MED/42	Igiene generale e applicata
MED/49	Scienze tecniche dietetiche applicate
AGR/02	Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/04	Orticoltura e floricoltura
AGR/13	Chimica agraria
AGR/15	Scienza e tecnologia alimentari
AGR/16	Microbiologia agraria
AGR/18	Nutrizione e alimentazione animale
VET/04	Ispesione degli alimenti di origine animale
SECS-P/13	Scienze merceologiche

rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo». Al di là quindi, dei numerosi pareri forniti ai comuni e alle associazioni di categoria che in questi ultimi mesi hanno tempestato il Mise di quesiti, lo Sviluppo economico fa il punto della situazione circa i titoli che soddisfano il requisito prescritto dall'art. 71 del dlgs 59/2010. Per quanto riguarda i titoli di studio universitari, secondo il Mise, non esiste alcuna diversità tra laurea triennale o laurea magistrale. Ciò che conta, infatti, è che il piano formativo comprenda ambiti disciplinari che abbiano attinenza con i settori interessati. Peraltro, puntua-

lizza il Mise, va «considerato che ai sensi della disciplina vigente i singoli atenei possono consentire allo studente, nella compilazione dei piani di studio, di inserire a sua scelta una o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto». In tal caso, chiarisce la IV divisione, va considerata valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori previsti dal dm 4 ottobre 2000, ovvero le materie di insegnamento indicate nella tabella. Nulla da fare, invece, rileva il Mise, per l'equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e

lauree magistrali. Ciò in quanto l'equiparazione prevista dal dm 9 luglio 2009 ha l'esclusivo fine della partecipazione a concorsi pubblici e non, quindi, altre finalità. Relativamente più semplice, invece, la valutazione dei diplomi validi della scuola secondaria superiore. Secondo il Mise, infatti, vanno del tutto esclusi i licei, «considerato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti». Materie con detta caratteristica si individuano invece, precisa la circolare, nell'ambito di alcuni istituti tecnici e di alcuni istituti professionali (che la circolare elenca) sia con riferimento al settore tecnologico sia a quello dei servizi. Infine, con riferimento alla formazione professionale, per la quale a seguito del dlgs 226/2005 la Conferenza stato-regioni il 29 aprile 2010 ha definito i percorsi formativi, sono da considerarsi validi i corsi di durata triennale di operatore alla ristorazione, della trasformazione agroalimentare ed agricolo. Mentre tra quelli di durata quadriennale, sono da considerarsi abilitanti il tecnico dei servizi di sala e di bar, quello agricolo, quello di cucina e per la trasformazione agroalimentare.

La circolare sul sito
www.ItaliaOggi.it/
documenti

Il dlgs sul sito
www.ItaliaOggi.it/
documenti